

SCHEMA DELLA CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 13 DEL DISCIPLINARE

PROVINCIA DI TERNI

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TERNI E PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI APPARTENENTI AL LOTTO ... DI CUI AL "DISCIPLINARE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TERNI" (DELIBERAZIONE G.P. N. ... DEL ...)

Con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge, l'anno ...(200...) il giorno ... (...) del mese di ... in Terni, nella sede della Provincia di Terni

TRA

la Provincia di Terni, C.F. 00179350558, con sede in Terni V.le della Stazione 1, rappresentata dal Dott. ... nat... a ... (...) il ..., domiciliato nella sede della Provincia, che interviene in qualità di Dirigente pro-tempore del Settore... della Provincia di Terni, nell'interesse e per conto della quale agisce in virtù della... n. ... del ... abilitato a stipulare gli atti ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000, e dell'art.62 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, di seguito denominato Concedente

E

la Soc. ... con sede in ..., Via ... n..., C.F. ..., P.I. ... [cod. CONI n. ...] rappresentata dal Sig. ..., nato a ... il ..., il quale interviene in qualità di ... , sulla base della deliberazione assunta dal ... il ... , che si allega in copia conforme all'originale, di seguito denominato Concessionario;

Premesso

* che la Provincia di Terni è proprietaria degli impianti sportivi appartenenti al Lotto n. ... di cui al "Disciplinare per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà della Provincia di Terni" (d'ora in avanti: "Disciplinare") approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. ..., così identificati:

*che il "Disciplinare" prevede che gli impianti sportivi come sopra classificati vengano affidati in concessione ai soggetti individuati dall'articolo 14, sulla base di apposite convenzioni e previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica;

* che, a seguito di espletamento di procedura di evidenza pubblica di cui all'art.13 del "Disciplinare", con determinazione dirigenziale rep. gen n. ... del ... la gestione degli impianti di cui sopra è stata affidata in concessione alla ...

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1) AFFIDAMENTO – RESPONSABILITA'

Il Concedente affida Concessionario la gestione degli impianti sportivi appartenenti al Lotto ... di cui al "Disciplinare per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà della Provincia di Terni" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. ..., così identificati:

Il responsabile delle attività oggetto del presente atto e referente nei confronti del Concedente è il Sig. ,

Art. 2) DURATA DELLA CONVENZIONE.

La presente Convenzione ha effetto a decorrere dal sino al

Art. 3) CRITERI GENERALI.

Il Concessionario dovrà attenersi e far rispettare il "Disciplinare per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà della Provincia di Terni" vigente e a qualsiasi altra disposizione notificata dal Concedente di futura emanazione, facendosi garante del patrimonio pubblico.

Art.4) PIANO DI UTILIZZO

Il Piano di Utilizzo (All.1), che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, stabilisce le tipologie delle utenze e le destinazioni d'uso degli impianti sportivi in oggetto e ricomprende il piano di utilizzo proposto dal Concessionario in sede di gara.

Art.5) PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

Il Piano di conduzione tecnica (All.2), che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico degli impianti sportivi in capo al Concessionario.

Art.6) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna ad esercitare le competenze stabilite dall’articolo 4, comma 1, del “Disciplinare” e ad assumere tutti gli obblighi previsti nel predetto articolo e, più in generale, nel suddetto “Disciplinare”.

Si impegna altresì a stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e operatori per un importo non inferiore ad €. 1.000000,00 (un milione/00).

Il Concessionario assume a sè la responsabilità verso il Concedente di ogni danno derivante all’impianto sportivo, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, nonché di ogni altro danno imputabile a se stessa o causato da terzi, esonerando il Concedente da qualunque responsabilità per qualsivoglia titolo inerente alle attività di cui alla presente Convenzione. Il Concessionario è tenuto a compiere a propria cura e spese le necessarie riparazioni ed adattamenti.

Il Concessionario è tenuto a versare annualmente al Concedente le somme di cui alla lettera J) del comma 1. dell’articolo 4 del Disciplinare, con le seguenti modalità: ...

Art. 7) PROVENTI DELLA GESTIONE

Il Concessionario si avvale dei proventi derivanti dall’utilizzo degli impianti da parte dei soggetti utilizzatori, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del Disciplinare.

Art. 8) OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Gli obblighi del Concedente sono quelli fissati nel Disciplinare e, in particolare, all’articolo 4, comma 1.

Art. 9) RISPETTO DELLA CONVENZIONE.

E’ fatto divieto di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nella presente Convenzione.

Ogni eventuale modificazione al contenuto della presente Convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta dalle parti.

Per le vertenze tra Concedente e Concessionario e la risoluzione anticipata si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 12 del Disciplinare.

Eventuali inadempienze di una delle parti alla presente Convenzione ed alle norme del Disciplinare devono essere contestate per iscritto, con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. La mancata regolarizzazione delle suddette cause potrà comportare la risoluzione della convenzione.

Art. 10) PROROGA

La durata della presente Convenzione potrà essere prorogata nei termini e con le modalità di cui all’art. 13 – comma 5. del “Disciplinare”

Art.11) CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge applicabili.

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell’art. 5, secondo comma del DPR 26.4.86 n 131 allegato A - parte seconda con ogni conseguente onere a carico della parte richiedente la registrazione.

[La presente Convenzione esente da bollo in base al D. Lgs. N. 460 del 1997]

Letto, confermato e sottoscritto.

p. PROVINCIA di TERNI

p. la Soc.

.